

IV SETTORE SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO

DETERMINAZIONE N.20 DEL 18/01/2018

**OGGETTO:SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI
SPESA PER PER CONTRIBUZIONI FAMIGLIE AFFIDATARIE
GENNAIO/GIUGNO 2018**

**LA RESPONSABILE DEL POLO DI CASALGRANDE E COORDINATRICE
AREA MINORI E FAMIGLIE**

RICHIAMATI, e qui integralmente recepiti:

la deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 3 del 09.02.2017, legalmente esecutiva, avente per oggetto *"Approvazione definitiva Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) Periodo 2017-2019"* e sue successive modificazioni ed integrazioni;

la deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 4 del 09.02.2017, legalmente esecutiva, avente per oggetto *"Approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019"* e sue successive modificazioni ed integrazioni;

la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 10 del 14.02.2017, legalmente esecutiva, avente per oggetto *"Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019"* e sue successive modificazioni ed integrazioni;

il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, adottato d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali (e pubblicato sulla G.U. serie generale, n. 285 del 6 dicembre 2017), con il quale è stato differito dal 31 dicembre 2017 al **28 febbraio 2018** il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali, nel contempo autorizzandoli **all'esercizio provvisorio di Bilancio ai sensi dell'articolo 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267**;

l'articolo 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*"Esercizio provvisorio e gestione provvisoria"*), che al comma 1 così recita: *"Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono **gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio**, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato"*;

il comma 3 dello stesso articolo 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che così dispone: *“L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e **gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.** Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222”*;

il comma 5 del medesimo articolo 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che così specifica: *“Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei **dodicesimi** non utilizzata nei mesi precedenti, **per ciascun programma**, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad **un dodicesimo** degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*

- a) tassativamente regolate dalla legge;*
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”*;

il Principio Contabile Applicato concernente la contabilità finanziaria, al punto 8.13, ove si prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio sono gestite le previsioni del secondo esercizio del PEG dell'anno precedente;

CONSIDERATO che:

il Consiglio dell'Unione a tutt'oggi non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020 (in corso di elaborazione) e al fine di poter operare nell'ambito dell'assunzione degli impegni di spesa occorre applicare quanto fissato dalle sopra citate disposizioni in materia;

gli impegni di spesa in esercizio provvisorio sono assunti facendo conseguentemente riferimento all'annualità 2018 del Bilancio di Previsione 2017-2019, approvato con la citata deliberazione consiliare n. 4/2017 e sue successive variazioni e del PEG 2017-2019 approvato con la menzionata Delibera di Giunta n. 10/2017 e sue successive variazioni;

successivamente, entro il termine differito al 28 febbraio 2018, il Consiglio e la Giunta dell'Unione provvederanno, per le loro specifiche competenze amministrative, all'approvazione dei documenti di programmazione preventiva 2018-2020, necessari alla legittima ed efficace gestione finanziaria dell'Ente;

PREMESSO CHE

con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 48 del 28/10/2015 avente ad oggetto “Approvazione convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni Tresinaro Secchia della funzione fondamentale di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi

sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini”, assunta in ottemperanza alle deliberazioni dei singoli Consigli, è stata conferita dai Comuni all'Unione Tresinaro Secchia l'intera funzione sociale a partire dal 01.01.2016;

RICHIAMATI altresì:

la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (L. 328/00);

la LR 2/03 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

la Legge 184/83, come modificata dalla L. 149/01, recante “Diritto del minore ad una famiglia”;

la Direttiva regionale in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari, approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 1904/11e successive modifiche e integrazioni (cfr Deliberazione di Giunta regionale n. 1106 del 14 luglio 2014);

la Delibera di Consiglio dell'unione n. 5 del 04/02/2010 con la quale è stato approvato il “regolamento per l'affidamento familiare di minori”;

la Delibera di Giunta dell'Unione Tresinaro Secchia n.59 del 23/12/2015 che approva la definizione del contributo mensile di cui all'art.11 del “Regolamento per l'affidamento familiare di minori” da corrispondere a famiglie aventi minori in affidamento familiare;

CONSIDERATO CHE il Servizio Sociale Unificato, è impegnato nella realizzazione di progetti di affidamento familiare, su indicazione dell'autorità giudiziaria o sulla base di valutazioni proprie, in favore di minori in carico al servizio per problematiche familiari di natura socio-relazionale;

RICORDATO CHE:

in attuazione della specifica normativa che disciplina l'adozione e l'affidamento dei minori (Art. 5 L. 184/83 come modificato dall'art. 5 della L. 149/01, Direttiva della Regione Emilia-Romagna in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari, approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1904/11) quando un minore sia temporaneamente privo di ambiente familiare idoneo, può essere affidato, per il tempo necessario, ad un'altra famiglia al fine di assicurargli, il mantenimento l'educazione e l'istruzione;

le citate disposizioni prevedono l'attivazione di misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria attraverso l'erogazione di contributi economici finalizzati al mantenimento dei minori affidati, secondo diverse tipologie di affido;

RITENUTO di provvedere ad impegnare le somme necessarie alla erogazione delle contribuzioni alle famiglie affidatarie, per il periodo gennaio/giugno 2018 secondo i criteri previsti in merito dalla vigente normativa, da liquidarsi periodicamente sulla base di appositi elenchi redatti dal servizio;

RITENUTO opportuno e doveroso provvedere in merito visto il sussistere degli elementi

di fatto e di diritto che legittimano l'adozione della presente;

DETERMINA

DI IMPEGNARE Euro 111.415,02 sul bilancio di previsione 2017-2019, gestione 2018, relativo al capitolo/articolo che risulta iscritto al n.003050/04, miss.12 progr. 05 tit. 1 macroaggr. 04 denominato “contribuzioni famiglie affidatarie”, in favore del soggetto specificato nell'allegato a), quale parte integrante e sostanziale dell'atto, che in sede di pubblicazione del presente atto non verrà reso noto;

CODICE LIBRA	IMPORTO
001108	3977,34
000424	3977,34
001106	3977,34
003120	3977,34
003583	3977,34
001488	3977,34
000053	3977,34
003967	1500,00
002059	2070,00
003006	1988,64
002428	5170,68
000054	3977,34
001248	900,00
003321	3977,34
001342	1620,00
001489	3977,34
001373	3977,34
002613	3600,00
002828	3450,00
001563	3977,34
000050	3977,34
000431	900,00
000440	3977,34
000480	3657,60
000425	1988,64
003966	3977,34

001299	3977,34
0000033	7954,68
001490	7200,00
000030	3977,34
001509	1800,00

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lsg. N. 267/2000, l'obbligazione scadrà entro il 31/07/2018.

DI DARE atto altresì che l'attivazione di misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria attraverso l'erogazione di contributi economici finalizzati al mantenimento dei minori affidati, è prevista della specifica normativa che disciplina l'adozione e l'affidamento dei minori (Art. 5 L. 184/83 come modificato dall'art. 5 della L. 149/01, Direttiva della Regione Emilia-Romagna in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari, approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1904/11) ;

DI CHIEDERE l'assunzione della suddetta spesa, nonostante l'iter di approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 non risulti ancora perfezionato, dando atto che trattasi di spesa che, per sua natura, rientra nella tipologia delle fattispecie non frazionabili in dodicesimi, ai sensi dell'articolo 163, comma 5, del menzionato Decreto Legislativo n. 267/2000 e precisamente alla lettera a) .

DI AUTORIZZARE il Servizio Ragioneria dell'Unione, in presenza di Atto di liquidazione sottoscritto dal Responsabile del Servizio proponente munito di tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al pagamento della suddetta spesa secondo le vigenti disposizioni del Capo II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Li 18/01/2018

Il Responsabile
GARAVELLI ELISA / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)